



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Tarra"
Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)
tel. 0331 569087 - Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151
e-mail:miic8dl00n@istruzione.it - e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icstarra.edu.it>

PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA

1. FINALITÀ

Il presente protocollo ha lo scopo di definire modalità di prevenzione e di intervento per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le manifestazioni, assicurando l'attuazione di interventi nell'ambito scolastico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. Gli insegnanti insieme con i genitori hanno l'obbligo di aiutare gli alunni.

2. DEFINIZIONE DEL FENOMENO

BULLISMO & CYBERBULLISMO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi .	Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale , agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici , nei confronti di una persona che non può difendersi.
Caratteristiche	
• Intenzionalità : le azioni mirano a voler "far male all'altro".	

- **Ripetizione:** i comportamenti di aggressività e prepotenza si protraggono nel tempo.
- **Squilibrio di potere:** la vittima non può difendersi e si trova su un piano di vulnerabilità.

I tre aspetti di **intenzionalità**, **ripetizione** e **squilibrio** nel contesto virtuale assumono una connotazione più complessa e spesso le specificità di questo mondo fanno sì che tutta una serie di attacchi, se perpetrati attraverso le nuove tecnologie, possano avere un impatto ancora più devastante e distruttivo nei confronti del benessere e dell'autostima della vittima.

➤ I fenomeni avvengono in un **contesto pubblico** e tutto ciò che viene postato **rimane nel tempo**, al di là della volontà del soggetto.

➤ Il bullo agisce in un **presunto anonimato** sentendosi **de-responsabilizzato**, quindi non comprende quello che sta facendo e le conseguenze che questi comportamenti possono avere sulla vittima.

➤ Gli attacchi possono avvenire in qualsiasi momento "**senza spazio e senza tempo con facilità di accesso**"; in questo caso la vittima non è più protetta nemmeno in un contesto extra scolastico e subisce attacchi in qualsiasi ora del giorno e della notte, e in qualsiasi luogo.

Tipologie

- **Fisico:** colpi, pugni, calci, strattoni, furti, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.

- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, diffamazione.

- **Scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi, di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).

- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulari, siti Web e social network.

- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online o dai gruppi.

- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione di altre informazioni personali come le credenziali di accesso all'account e-mail, ai social network.

CAMPANELLI DI ALLARME E SEGNALI

I segnali critici della vittima	
Da parte della scuola <ul style="list-style-type: none">• Si isola e/o viene isolato.• Non interviene mai nelle discussioni in classe.• Peggiora il rendimento scolastico.• Tende a rimanere vicino al docente anche nei momenti di gioco o ricreazione.	Da parte della famiglia <ul style="list-style-type: none">• Mostra segni di ansia e sintomi fisici.• Lamenta problemi nel sonno e nell'appetito.• Compie strani percorsi per andare a scuola.• Torna a casa ripetutamente con oggetti rovinati o ferite.• Appare apatico.• Non frequenta amici nel tempo libero.• Presenta improvvisi ed ingiustificati scatti di rabbia.• Mostra poca concentrazione.• Diventa aggressivo.• Compie atti per lui inconsulti.

MITI E FALSE CREDENZE SUL BULLISMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

MITI E FALSE CREDENZE SUL BULLISMO



Il bullismo a scuola non crea conseguenze negative: fa parte del **normale percorso di crescita** di un ragazzo

Sono scherzi tra ragazzi...

Il bullismo **fortifica il carattere**



A volte le vittime con il loro modo di essere attirano le prese in giro e le prepotenze dei compagni... **se le cercano!**

I maschi sono maschi: è nella loro natura comportarsi in modo rude!

Quando si parla del bullo generalmente si pensa a soggetti emarginati e disadattati, esclusi dalla società, provenienti da famiglie disagiate o troppo rigide, persone poco intelligenti...ma non è sempre così!

Il bullo:

- è sicuramente una persona con delle **carenze empatiche**, però è in grado di leggere benissimo le emozioni e le vulnerabilità dell'altra persona;
- **non agisce in modo casuale**, ma sceglie con cura le persone da prendere di mira, quindi non è certamente una persona stupida;
- **non è intenzionato a smettere** e quindi sono necessari degli interventi mirati di un certo tipo e con una certa costanza nel tempo;
- è una persona a cui non interessano minimamente **le norme e le convenzioni sociali**;
- può essere una persona che già di per sé **ha una buona autostima**, si ritiene migliore degli altri e decide di indottrinare le masse del fatto che lui è migliore degli altri.

Un altro aspetto importante di questo fenomeno è la natura sociale: quindi perchè il bullo agisce in questo modo? Quali sono le ragioni per cui i ragazzi agiscono in modo prevaricatore e prepotente nei confronti dei compagni? Perchè dimostrano questa aggressione ingiustificata nei confronti di chi è più debole?

La ragione fondamentale è quella di voler dominare e avere un ruolo di prestigio all'interno del gruppo e i bulli lo fanno con una modalità negativa e distorta.

Quando parliamo di bullismo all'interno di una classe, non parliamo di una patologia individuale, bensì di una patologia che riguarda una modalità di stare insieme nel gruppo classe che coinvolge più persone con ruoli differenziati.

COSA NON E' BULLISMO

Sebbene non sia sempre semplice riconoscere ad un primo sguardo le differenti tipologie di comportamenti aggressivi, è però possibile distinguere quelli più specificamente riconducibili alla categoria "bullismo" da quelli che, invece, non entrano a far parte di questo fenomeno.

Due categorie di comportamenti non classificabili come bullismo sono:

• Il reato

Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono in alcun modo definibili come "bullismo".

In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

• Lo scherzo

Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Un punto di riferimento chiaro, tuttavia, per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima.

3. ASPETTI NORMATIVI

Secondo l'ordinamento giuridico italiano bullismo e cyberbullismo non sono considerati nuovi reati, tuttavia vi sono dei provvedimenti atti a inquadrare e contrastare questi fenomeni:

- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20- 11- 1989; ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176);
- Regolamento UE, *Regolamento generale sulla protezione dei dati* del 27 aprile 2016 n. 679, art. 8;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (G.U. Serie generale n. 127 del 03-06-2017);
- DPR 249/98 DPR 235/2007 *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria*;
- MIUR: *Aggiornamento linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* – Ottobre 2017;
- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015: *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014: *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica*, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007: *Linee di indirizzo generali e d'azioni a livello nazionale per la lotta al bullismo*;
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007: *Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari*;
- Direttiva del 16 ottobre 2006: *Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*), in particolare, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con

speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare, il minorenni con più di quattordici anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a segnalare eventuali illeciti alle autorità competenti. Salvo poi, che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Per il minore di quattordici anni è previsto l'ammonizione da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età. E' prevista inoltre la partecipazione di un referente alla formazione ministeriale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti, in virtù della *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di Polizia, nella previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Come già detto, la normativa codicistica penale italiana non riconosce il bullismo né il cyberbullismo come nuovi reati, poiché tutti gli illeciti di norma associati ad essi sono già contemplati dal nostro Codice.

Sono infatti generalmente associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.);
- le lesioni (art. 582 c.p.);
- l'ingiuria (art. 594 c.p.- Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Sono di norma associati al cyberbullismo:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.);
- la violenza privata (art. 610 c.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.); o l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.);
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

A fronte di un reato tra quelli elencati, perché vi sia responsabilità penale, occorre che vi sia stata la volontà di produrre un danno, poiché è imputabile di reato solo colui che è "capace di intendere e di volere" (art. 85 c.p.).

Il diritto penale precisa, inoltre, che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni". (art. 98 c.p.). Va sottolineato che la responsabilità penale è personale.

Secondo il diritto civile, invece, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne rispondono:

a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.);

b) la scuola per *culpa in vigilando* (art 28 Cost. e art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*. I genitori sono, pertanto, responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Per quanto riguarda la scuola, la responsabilità civile dei docenti scaturisce dall'omissione dell'obbligo di vigilare (*culpa in vigilando*). Si ricorda a questo proposito che, secondo la citata Legge n. 71/2017, il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, sia messo al corrente che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle autorità competenti. (Art.5, L.71).

Il Dirigente scolastico è responsabile civilmente secondo l'art. 2043 c.c., quando si accerti che è responsabile della mancata attuazione di tutte le norme di sicurezza atte a prevenire il fenomeno. Secondo poi il Codice penale, per la sua particolare posizione, su di lui ricade principalmente una responsabilità omissiva di tipo proprio e improprio.

4. RIFERIMENTO AI DOCUMENTI DI ISTITUTO

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF 2022-25):

L'Istituto comprensivo "Tarra" promuove "lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, la promozione della conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali" (p. 17). Ancora "Il nostro Istituto sostiene l'importanza dell'accoglienza, della solidarietà, dell'equità, della valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ciascuno, riconoscendo l'unicità di cui ognuno è portatore" (p. 18). Questo orientamento è sintetizzato negli obiettivi formativi prioritari: "L'educazione alla convivenza civile è la sintesi delle "educazioni" alla cittadinanza, alla legalità, alla sostenibilità ambientale, stradale, alla salute, alimentare, all'affettività e dell'orientamento". (p. 55)

Quanto all'uso delle Tic (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), l'Istituto ha aderito dall'anno scolastico 2015/16 al programma *Generazioni connesse* per un uso consapevole e sicuro dei nuovi media nel proprio percorso di crescita umano e scolastico professionale, che prevede tra l'altro la diffusione della *Policy* di *e-safety* e l'informazione sui "rischi connessi all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali con lo scopo di educare all'uso dei media e attivare progetti per la prevenzione del cyberbullismo", nonché l'attuazione di momenti di condivisione e coinvolgimento delle famiglie e del territorio sulle tematiche legate alle tecnologie e all'uso di internet (p. 31). Dalla *Griglia per la valutazione del comportamento* (pp. 45-50) emerge poi il carattere formativo che ha la valutazione nell'Istituto.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR 235/2007)

Laddove la scuola si impegna a "creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; favorire momenti d'ascolto e di dialogo; favorire l'accettazione dell'altro e la solidarietà; favorire rispettosi e corretti rapporti interpersonali" studenti e famiglie si attivano per "collaborare alla realizzazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante; essere cooperativi nei gruppi di lavoro; partecipare alle attività scolastiche in modo attivo e responsabile, accettando, rispettando e aiutando gli altri e prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; utilizzare un linguaggio consono a un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario; adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; rispettare gli ambienti e le attrezzature; attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri e rispettosi delle indicazioni previste dal Regolamento d'Istituto".

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Si ricorda a questo proposito il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi analoghi all'interno dell'edificio scolastico. In particolare: "È assolutamente vietato divulgare, trasmettere, inviare immagini o altri file in violazione del diritto della riservatezza, pena la comunicazione alla Autorità garante della *privacy* per la irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie (fino a 30.000 € nei casi più gravi) e l'eventuale risarcimento del danno in sede civile, ex art. 2043 e 2050 c.c., nonché le sanzioni previste dal presente regolamento di Istituto, così come citato dalla normativa vigente (atto di indirizzo nota M.P.I. prot. n°30 del 15 marzo 2007 e Direttiva n°104 del 30 novembre 2007), salvo, nei casi più gravi, la denuncia in sede penale". (art. 14)

Si ravvisa oltremodo la particolare importanza della tabella che riepiloga le sanzioni disciplinari comminate in base alla gravità delle infrazioni.

5. L'INTERVENTO DELLA NOSTRA SCUOLA DI FRONTE AI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Obiettivo di questo regolamento d'Istituto è innanzitutto quello di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società. Conseguentemente, le prime strategie d'intervento della nostra istituzione scolastica si pongono in termini di "prevenzione universale".

INTERVENTI DI "PREVENZIONE UNIVERSALE"

La prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituisce una delle linee prioritarie d'intervento nell'ambito delle attività della nostra istituzione scolastica. L'azione di sensibilizzazione e di prevenzione si realizza attraverso interventi formativi e informativi rivolti agli studenti, ai loro genitori e agli insegnanti. Tali percorsi sono finalizzati alla promozione di una sempre maggiore e più diffusa capacità educativa socio-affettiva, di prevenzione del disagio psicologico e di attivazione di reti di sostegno, che possa tradursi in una aumentata sensibilità rispetto al fenomeno e in una migliore capacità di osservazione e discriminazione di situazioni di prevaricazione e prepotenza.

INTERVENTI DI “PREVENZIONE INDICATA”: PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/formazione> in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La “Piattaforma ELISA” propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



L’adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzato a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto;
- capire il livello di gravità del caso interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali;
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori);
- collaborare in maniera efficace con i genitori, considerandoli alleati, con i quali condividere strategie ed obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- costruire rete col territorio;

- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Affinché il protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere presso i docenti, le famiglie e gli stessi studenti.

Il materiale prodotto nel corso della gestione di ciascun caso (MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE e la modulistica compilata dal Team in fase di valutazione e monitoraggio) viene conservato dai referenti del Team per le emergenze e una copia viene inviata in Segreteria.

LA PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

Il Team per le emergenze opera facendo sempre riferimento al dirigente e lavora in stretta collaborazione con la Pedagogista di Istituto.

I docenti del Team per le emergenze sono disponibili come riferimento per colleghi, personale scolastico, genitori e studenti che sentano la necessità di un confronto per valutare la situazione e decidere se procedere con una prima segnalazione.

- La prima segnalazione può essere effettuata da una figura qualsiasi:
 - alunno;
 - docente;
 - dai genitori/tutori;
 - dal personale scolastico.
- La prima segnalazione viene accolta dal Team per le emergenze del nostro Istituto, che è composto dalle insegnanti referenti per il bullismo e il cyberbullismo e da più insegnanti, con competenze trasversali provenienti da ciascuno dei plessi della secondaria e della primaria.
- La prima segnalazione dovrà essere formalizzata - da chi segnala o dai membri del Team per le emergenze che ricevono la segnalazione - compilando il MODULO DI SEGNALAZIONE (vedi allegato disponibile sul sito alla sezione Modulistica) che ha lo scopo di tenere una traccia dalla presa in carico della situazione e delle prime informazioni sull'accaduto.
- La prima segnalazione può essere fatta anche inviando il MODULO DI SEGNALAZIONE via mail tramite account istituzionale all'indirizzo dei

referenti del Team per le emergenze dei diversi ordini di scuola; tali contatti sono reperibili sul sito d'Istituto.

- Il modello del MODULO DI SEGNALAZIONE viene inviato ai genitori/tutori e condiviso con i docenti tramite account istituzionale. Una copia digitale del modulo di segnalazione resta comunque depositata in Segreteria.

LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Nel momento in cui il Team per le emergenze riceve il modulo di segnalazione e accoglie la comunicazione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, comincia la seconda fase di intervento detta della **valutazione approfondita**.

La valutazione approfondita del caso viene effettuata dal Team per le emergenze con il supporto della pedagoga dell'Istituto e si propone i seguenti obiettivi:

- raccogliere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del bullo o della vittima);
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team per le emergenze fissa dei colloqui in presenza o a distanza con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori). Il colloquio deve essere interlocutorio, condotto in modo che sia un momento di ascolto attivo da parte dei membri del Team che hanno l'obiettivo di accogliere stati d'animo oltre che raccogliere informazioni.

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte dal Team per le emergenze in modo da pervenire ad una decisione circa il tipo di intervento da attivare per gestire l'eventuale caso di bullismo o cyberbullismo. In base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea un livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO /CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO /CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO /CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

- Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello di rischio** di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione” significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
- Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello sistematico** di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione” significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

LA GESTIONE DEL CASO

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il Team per le emergenze, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale;
- coinvolgere la famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente scolastico, dovrà scegliere quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team).

COINVOLGERE LA FAMIGLIA

L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Dunque, quando la valutazione approfondita del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un livello sistematico oppure un livello di urgenza di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione, il Dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia.

A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

IL MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

E' necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti.

Allegato al presente documento:

MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
